

**Legge regionale 14 maggio 2013, n. 8 (BUR n. 42/2013)  
(Novellazione)**

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE. MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 6 APRILE 2001, N. 10 “NUOVE NORME IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE” E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E DELLA LEGGE REGIONALE 4 NOVEMBRE 2002, N. 33 “TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI TURISMO” E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.(<sup>1</sup>)**

Legge di novellazione: vedi modifiche apportate alla legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 e alla legge regionale 4 novembre 2002, n. 33.

1() Con sentenza n. 49/2014 (G.U. 1<sup>a</sup> serie speciale n. 13/2014) la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 1, lettera a), per lesione dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, in quanto si tratta di una scelta unilaterale della Regione (trasfusa in un atto di legislazione primaria, adottato senza ricorso al procedimento partecipativo) estendente alla particolare attività di commercio itinerante sulle aree demaniali marittime la normativa statale di cui all'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno", che affida allo strumento della intesa in sede di Conferenza unificata la individuazione dei criteri per il rilascio ed il rinnovo dei posteggi relativamente alla diversa attività di commercio su aree pubbliche.